

Secc. 43/2023
N. P. 6124/2023
L. P. 11/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Ufficio Concorsuale

il Collegio, composto dai Magistrati:

- PRESIDENTE
- GIUDICE REL.
- GIUDICE

Nella procedura di liquidazione controllata del scrivaindebitato n. 59/2023,
sentito il giudice relatore in camera di consiglio,
ha emesso la seguente:

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

visto il ricorso proposto da

e residente in

e


l'ausilio del Professionista dell'OCC

volto ad ottenere la

liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori ex art. 268 e ss. CCI;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione



delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata e considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori, può essere omessa la fissazione dell'utenza;

rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese dall'OCC sussista la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI atteso che il ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Como;

rilevato che il debitore ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza sicchè ai sensi dell'art. 268 c. 1 CCI il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la relazione depositata dall'OCC ex art. 269 CCII che ha esposto una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

OSSERVA

Il debitore ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCI atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC:

a) l'istante è gravato da debiti - derivanti dalla precedente attività imprenditoriale (sotto forma di cna individuale) nel settore dei trasporti sin dal 2009 sino alla data di cancellazione il 29.2.2016 - per complessivi euro 148.302,80 per debiti verso l'Erario (euro 118.696,85), verso istituti bancari e finanziari (euro 28.992,41), verso privati (euro 613,54), oltre debiti prededucibili verso l'OCC e l'advisor (euro 3572,00);

e) non è proprietario di immobili ma solo di bene mobile registrato, cioè un furgone (utilizzato per lavorare), una somma di euro 2356,33 (somma accantonata a seguito di pignoramento) ed il reddito attuale mensile è pari ad euro 1.177,00

(quale lavoratore dipendente), di cui euro 19.168,33 (da versarsi in 3 anni) sono messi a disposizione dei creditori.

E' perciò del tutto evidente che il ricorrente con il suo patrimonio non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

Pertanto, la domanda proposta, soddisfacendo i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi, è ammissibile.

La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

La determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del debitore e nel caso in esame atteso che il reddito deriva da lavoro dipendente per complessivi euro 1437,00 mensili e che le spese necessarie per il mantenimento suo e della famiglia (composta dalla compagna, senza reddito, e dalla madre con reddito da pensione di euro 1050,00) sono pari ad euro 970,00, è congruo lasciare nella disponibilità del debitore il reddito percepito, dedotto l'importo di euro 470,00 mensili da destinare alla procedura, con riserva di successiva rideterminazione a seguito di eventuale mutamento delle condizioni familiari di cui il debitore e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC non ostando motivi contrari.

Stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di

NOMINA

giudice delegato alla procedura

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti ;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCEI;

DICHIARA

applicabile l'art 10 comma 3 CCEI;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

ai sensi dell'art 150 CCEI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVERTE

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della

di liquidazione;

AUTORIZZA

l'OCC con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copie degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCIF;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura,
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCIF;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a consentire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta

liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; che non sono compresi nella liquidazione, ad eccezione di quanto infra stabilito, i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia ad eccezione dell'importo di euro 470,00 mensili da destinare alla procedura;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCI in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

DETERMINA

l'importo di euro 970,00 mensili quale somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, fatta salva ogni modifica ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifiche dell'attuale situazione reddituale del debitore, di cui il liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che in procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma

al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.F. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la precedenza al difensore che assiste il debitore;
- qualora non si avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 19/12/2023), depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e armonico andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al

liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; h) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la

possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CUII

ORDINA

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia pubblicata nel registro delle imprese;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CUI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società, al debitore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 19.7.2023

IL GIUDICE REL.

IL PRESIDENTE



Depositate nella cancelleria
del tribunale di Como.

Oggi 4 AGO 2023

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

